

*Il Presidente*

Cod. H28D-P2
Cod. FL/ rg
Circolare n. 85

CNAPPC
Prot.: 0000872
Data: 14/11/2011
Uscita

- Ai Signori Presidenti e Consiglieri dei Consigli degli Ordini degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Riforma delle Professioni

Care e cari Presidenti e Consiglieri,

Vi scrivo per aggiornarvi sulle ultimissime novità che si sono consumate negli ultimi 5 frenetici giorni.

Come potrete vedere dal testo allegato, questa sera, sabato 12 novembre, il Parlamento licenzierà il DDL "Stabilità" che contiene gli articoli concernenti la Riforma delle Professioni e l'istituzione delle Società professionali.

Il testo già approvato dal Senato contiene alcune gravi modifiche, rispetto al testo governativo, che hanno un autore e responsabile che ha un nome e un cognome: Giulio Tremonti; tali modifiche, come vedremo poi, mettono a rischio i principi di autonomia professionale, contenuti nella legge stessa.

La cronistoria

Nell'accelerazione dovuta alla crisi della borsa e dello "spread" il Governo ha riunito il tavolo tecnico interministeriale (Giustizia, Economia, Lavoro, ecc.) per scrivere, in due giorni, il testo definitivo.

Assieme alle altre professioni abbiamo fatto un serio lavoro di "lobbying" per far sì che il testo del DDL non danneggiasse le libere professioni, in particolare riguardo all'art. 5 bis e alle società tra professionisti.

Il giorno 8 novembre, a sera tarda, il tavolo licenziava il testo sia emendando l'art. 5 bis secondo la nostra richiesta:

"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, laddove incompatibili con i principi di cui all'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5"

sia con le società professionali in cui il socio di capitale – ritenuto intoccabile dal Governo – aveva limiti di partecipazione e non poteva avere poteri di amministrazione.

Da qui il comunicato stampa di appoggio alla "logica" della riforma, così d'incardinarla prima dell'avvento di un nuovo Governo "tecnico".

Il giorno 9 novembre il Ministro Tremonti consegnava alla Commissione Bilancio del Senato – unica, in questa situazione, con poteri di emendamento - un testo diverso da quello del Governo e sconosciuto agli altri Ministri, in sfregio ad ogni principio di responsabilità e democrazia, oltre che di competenza degli altri Ministri.

Appena ci siamo resi conto dello "scambio" abbiamo tentato di intervenire sul Relatore della





Commissione, Senatore Garavaglia della Lega che, per telefono, pochi minuti prima dell'approvazione, diceva a Marina Calderone, Presidente del CUP, riferendosi all'atteggiamento pervicace del Consiglio Nazionale Forense: *"... ve lo siete meritati, opponendovi a qualunque proposta di riforma, in particolare sulle tariffe e sulle società"*

I problemi

I problemi seri contenuti nel testo sono i seguenti:

- l'uso del DPR ai sensi della L.400/1988 che dà una sorta di delega in bianco al Governo sulla regolamentazione e de-legificazione: è evidente che in questa situazione tale delega è, per noi, assai pericolosa perché può offrire il destro al nuovo Governo a operare ulteriori demolizioni dell'ordinamento. Peraltro l'uso del DPR è palesemente incostituzionale, essendo le professioni materia "concorrente" tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;
- l'art. 5 bis che dicendo: *"Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali, sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5"* offre la possibilità teorica di abrogare tutto quanto non riguarda i nuovi principi inseriti nella 138/2011;
- il nuovo articolo sulle società che non pone limiti di quote al socio di capitale e cancella anche il principio, contenuto nel testo precedente, sulla amministrazione della società riservata ai soci professionisti.

Le contromisure

Passato lo sconforto per l'incompetenza e la malafede di chi ha scritto il testo, abbiamo subito verificato sia con le altre professioni che con i giuristi quali contromisure mettere in atto tenuto conto che gli spazi per ulteriori emendamenti, oggi alla Camera, non ci sono.

Innanzitutto, nonostante le modifiche, la ratio della norma rimane chiara nei fini dichiarati che sono ormai Legge:

- la protezione della libertà professionale fondata e ordinata *"sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista"*;
- il fine di modificare gli ordinamenti per inserire le novità regolamentari (formazione, assicurazione, ecc.);
- la pessima, contraddittoria e pericolosa scrittura delle norme non può ledere i suddetti principi normativi;

Per quanto riguarda le società, l'incompetenza del redattore ci può difendere dal fine, evidentemente vessatorio: se è vero che non ci sono limiti sul capitale né riserve nell'amministrazione della società, è altrettanto vero che si tratta di *"società per l'esercizio professionale regolamentate nel sistema ordinistico"* e come tale sottoposte alla nostra potestà regolamentare e deontologica, fatto che potrebbe permetterci di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

Infine è chiaro che, qualora il nuovo Governo, volesse approfittare delle contraddizioni normative per tentare un'ulteriore de-strutturazione del sistema ordinistico, abbiamo sempre in mano lo strumento del ricorso di incostituzionalità di cui sopra.



Cosa fare, da lunedì

La nostra opinione, condivisa da altri Consigli Nazionali, è quella di operare su due piani paralleli:

- abbiamo incaricato i nostri consulenti giuridici di preparare subito un parere che evidenzi i problemi di costituzionalità – per tentare di evitare i DPR - ed evidenzi gli spazi legislativi che ci permettano di correggere, in via regolamentare, la norma;
- dobbiamo, ancora più rapidamente di prima, scrivere noi una riforma avanzata ma salda nei principi, condividendola il più possibile con le altre professioni, così da porla sulla scrivania del nuovo Governo, prima che sia il Governo a tentare ulteriori sgambetti.

Nello stesso tempo qualificare la nostra azione non come una azione di difesa di privilegi di una casta – inesistenti nella realtà ma sempre riaffermati sui mass media – bensì come un'azione di auto riforma avanzata ed europea, più seria ed incisiva di quanto abbia fatto l'ultimo Governo. Una riforma innovativa nella sostanza ma ferma nel riaffermare l'autonomia, etica e libertà della nostra professione.

Care e cari colleghi, ci aspetta un ulteriore duro lavoro in un'atmosfera difficile dove, come si è dimostrato con quanto vi ho raccontato, la civiltà democratica dei rapporti tra istituzioni è un'illusione; il nuovo Governo cambierà il clima o forse, più educatamente, proverà ulteriormente a demolire la libertà professionale?

Lo sapremo presto, affrontando il confronto senza pregiudizi, con il consueto senso delle istituzioni, pronti a metterci in discussione ma anche altrettanto duri nel difendere il valore culturale, sociale e tecnico del nostro mestiere, che non può essere venduto a nessun prezzo.

Vi ringrazio dell'attenzione e mi scuso per il tono poco "istituzionale": volevo informarvi con chiarezza perché nei prossimi mesi dobbiamo essere molto capaci e solidali.

Un caro saluto.

(Leopoldo Freyrie)

12 Novembre 2011



Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (GURI 13.8.2011 n.188) convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in GURI 16.9.2011 n. 216).

Testo aggiornato con le disposizioni contenute nelle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), definitivamente approvate in legge dal Senato della Repubblica l'11.11.2011.

(il testo tra parentesi è stato aggiunto o modificato in sede di conversione, il testo tra parentesi ed in grassetto e corsivo è stato approvato nella Legge di Stabilità 2012)

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. ((...)) Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni ((relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1)).

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione)) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. ***(Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere***

riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi):

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico ((, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,)) e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale (~~prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe~~). Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva ((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo)).

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto ((, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo)).

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio ((...)) di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

((i)) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ((, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo)).

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita ((l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato)), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico ((, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana));

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

((11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)).

((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314"))).

((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente"))).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

Testo del Disegno di legge S 2968 definitivamente approvato dal Senato della Repubblica l'11.11.2011 ed in attesa di pubblicazione sulla GURI

Art. 10.

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

omissis

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

omissis